



Bruxelles, 9.11.2016
COM(2016) 709 final

2016/0355 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato adottato il 26 novembre 2014, al fine di rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio che investono in prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Esso mira inoltre a ripristinare la fiducia dei consumatori nell'industria dei servizi finanziari successivamente alla crisi finanziaria.

Al fine di conseguire tali obiettivi, il regolamento (UE) n. 1286/2014 dispone che gli ideatori di PRIIP rispettino una serie uniforme di requisiti di informativa in merito ai prodotti e che gli investitori al dettaglio ricevano il documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP offerti. Le informazioni comunicate dovrebbero permettere agli investitori al dettaglio di comprendere meglio la natura economica e i rischi di un determinato prodotto e consentire il raffronto tra le varie offerte. Inoltre una maggiore trasparenza e armonizzazione andrà anche a vantaggio del mercato interno dei servizi finanziari, creando condizioni di parità tra i vari prodotti e canali di distribuzione.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce la forma e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave. Al fine di standardizzare ulteriormente talune caratteristiche del documento contenente le informazioni chiave e di tenere conto di importanti differenze tra i vari tipi di PRIIP, le autorità europee di vigilanza (l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono incaricate di elaborare norme tecniche di regolamentazione che specifichino la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave, il formato standardizzato di tale documento, la metodologia su cui si basano la presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire detto documento agli investitori al dettaglio.

Il 6 aprile 2016 le autorità europee di vigilanza hanno presentato congiuntamente alla Commissione il progetto di norme tecniche di regolamentazione sul documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP. Il progetto di norme tecniche di regolamentazione è stato approvato dalla Commissione il 30 giugno 2016 con l'adozione del regolamento delegato sul documento contenente le informazioni chiave¹.

Durante il periodo di controllo il Consiglio non ha sollevato obiezioni in merito al regolamento delegato della Commissione. Tuttavia il 14 settembre 2016 tale regolamento è stato respinto dal Parlamento europeo². Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a

¹ C(2016) 3999 final.

² Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

riesaminare le disposizioni relative ai PRIIP multiopzione, agli scenari di performance e alla segnalazione di comprensibilità. Inoltre il Parlamento europeo e una vasta maggioranza degli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di rinviare la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, sostenendo che l'assenza di norme tecniche ne avrebbe ostacolato l'efficace applicazione.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è direttamente applicabile dal 31 dicembre 2016 e non stabilisce un nesso tra l'elaborazione di un documento contenente le informazioni chiave e l'adozione dell'atto delegato. Sebbene le disposizioni del regolamento possano essere applicate dagli ideatori di PRIIP e dalle autorità competenti senza l'adozione del regolamento delegato, è auspicabile fare la massima chiarezza possibile in merito alle norme tecniche che specificano il contenuto di determinate disposizioni.

Date le circostanze eccezionali che hanno causato ritardi nell'adozione del regolamento delegato, la Commissione propone di rinviare di 12 mesi la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, al fine di ridurre l'incertezza giuridica e di dare più tempo agli ideatori dei PRIIP per prepararsi all'applicazione delle nuove norme.

Durata del rinvio

Una rinvio di dodici mesi dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità competenti e agli ideatori di PRIIP di conformarsi alle nuove regole.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE, così come il regolamento (UE) n. 1286/2014 che essa intende modificare.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere raggiunti dai singoli Stati membri. L'intervento dell'Unione è necessario per eliminare gli ostacoli a un mercato interno dei servizi e dei prodotti finanziari introducendo un approccio uniforme per quanto riguarda le informazioni sui PRIIP. A questo proposito, la normativa che viene modificata è stata adottata in piena conformità con il principio di sussidiarietà e ogni sua modifica deve quindi avvenire tramite una proposta della Commissione.

Proporzionalità

L'azione dell'Unione è necessaria per conseguire l'obiettivo dell'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP. La presente proposta mira quindi a garantire che gli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 siano conseguiti in tutto il mercato interno garantendo un elevato livello di trasparenza del mercato e di tutela degli investitori al dettaglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta, in quanto una valutazione fu realizzata già all'epoca dell'adozione del regolamento (UE) n. 1286/2014. La presente proposta non modifica il contenuto del regolamento e non crea nuovi obblighi per i partecipanti al mercato che rientrano nel suo campo di applicazione. Essa riguarda soltanto il rinvio di 12 mesi della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, al fine di garantire certezza giuridica a questo settore e consentire ad esso e alle autorità competenti di prepararsi alle nuove norme.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione europea.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha introdotto una serie di misure intese a migliorare la tutela degli investitori e a ripristinare la fiducia dei consumatori nel settore dei servizi finanziari aumentando la trasparenza del mercato degli investimenti al dettaglio. Esso impone ai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) di elaborare un documento contenente le informazioni chiave.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 conferisce alle autorità europee di vigilanza il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione che specifichino gli elementi del documento contenente le informazioni chiave.
- (3) Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato⁴ che specifica la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave, il formato standardizzato di tale documento, la metodologia su cui si basano la presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire detto documento agli investitori al dettaglio.
- (4) Il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni al regolamento delegato adottato dalla Commissione il 30 giugno 2016 e ha chiesto, insieme ad una vasta maggioranza di Stati membri, di rinviare la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

³ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

⁴ C(2016) 3999 final.

- (5) Una proroga di dodici mesi darà più tempo agli interessati per conformarsi alle nuove prescrizioni. Alla luce di queste circostanze eccezionali, è opportuno e giustificato che il regolamento (UE) n. 1286/2014 sia modificato di conseguenza.
- (6) Dato il breve periodo di tempo rimasto prima dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (7) Di conseguenza è altresì giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1286/2014, all'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente
Martin Schulz

Per il Consiglio
Il presidente